

**Ordinanza municipale concernente le tariffe e le tasse per il consumo di acqua potabile**

Il **Municipio di Stabio**, richiamati:

- la Legge Organica comunale,
- il Regolamento comunale,
- la Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici,
- il regolamento per il servizio di distribuzione e tasse dell'azienda acqua potabile del 16.12.1991 e le successive modifiche approvate dal Consiglio comunale il 26.6.1998,

con risoluzione no. 372 del 10 novembre 2009, decide di emanare la seguente ordinanza che fissa, per gli utenti delle Aziende municipalizzate di Stabio (ams) – sezione acqua, le tariffe e le tasse di consumo dell'acqua potabile.

Art. 1 Tariffe e tasse per il consumo di acqua potabile

Le tasse di utilizzazione sono suddivise in tassa minima e di consumo.

Tassa minima annua:

Per ogni contatore posato viene prelevata una tassa minima di se il consumo in m ³ accertato al contatore è nullo o non raggiunge la quota di consumo che la determina.	CHF	50.00
--	-----	-------

Tassa di consumo al m³:

1) Utenza domestica	CHF	1.00
2) Attività artigianale, commerciale, istituti pubblici, case di riposo	CHF	1.00
3) Attività industriale	CHF	1.20
4) Attività diverse: - artigianali, commerciali o altre, il cui utilizzo dell'acqua è preponderante per la produzione o lo smercio dei prodotti, - case di cura e cliniche private, - rubinetti ad uso agricolo utilizzati dagli agricoltori di professione (reddito primario agricolo)	CHF	1.20

Art. 2 Tassa noleggio contatore

La tassa annua per il nolo del contatore è stabilita come segue:

<i>diametro contatore</i>	<i>tassa annua</i>	<i>diametro contatore</i>	<i>tassa annua</i>
mm 15 e 20	CHF 40.00	mm 50	CHF 140.00
mm 25	CHF 50.00	mm 65	CHF 260.00
mm 32	CHF 60.00	mm 80	CHF 280.00
mm 40	CHF 100.00	mm 100	CHF 380.00

Art. 3 Tassa uso idranti

ams acqua può, per motivazioni ritenute valide, autorizzare l'uso di idranti antincendio anche per altri scopi.

Il consumo di acqua, registrato tramite l'apposito contatore che sarà posato dal personale dell'Azienda a spese dell'istante, sarà fatturato sulla base dei disposti dell'art. 1 della presente Ordinanza.



Ordinanza concernente le tariffe e le tasse per il consumo di acqua potabile

Art. 4 Tassa per cantieri

In generale per l'allacciamento di un cantiere alla condotta di distribuzione è obbligatoria la posa del contatore.

Al consumo registrato saranno applicate le tariffe di cui all'Art. 1 della presente Ordinanza.

Per situazioni di particolari difficoltà d'ordine tecnico nella posa del contatore o per allacciamenti provvisori riconosciuti dall'Azienda, sarà applicata una tassa mensile di CHF 100.00

Art. 5 Tassa di allacciamento

Per l'allacciamento all'acquedotto e l'utilizzazione delle sue installazioni vengono prelevate le seguenti tasse:

- tassa unica di allacciamento, stabilita in base al volume del fabbricato calcolato secondo le norme SIA, di CHF 1.00 per m³;
- il volume determinante per il calcolo della tassa può essere ridotto fino a 1/2 se evidenti motivi di proporzionalità lo giustificano;
- nel caso di allacciamento per scopo agricoli di fondi non edificati oppure nei casi in cui si è già provveduto al prelievo del contributo di miglioria per le condotte acqua potabile secondo i disposti dell'art. 3 LCMI, la tassa unica di allacciamento è limitata a tassa amministrativa di Fr. 500.—.

Art. 6 Entrata in vigore

Le tariffe e le tasse sopra indicate sono applicate ai consumi registrati per il periodo di computo dell'anno 2010 e seguenti.

Art. 7 Pubblicazione – ricorsi

La presente ordinanza viene pubblicata, in ossequio ai disposti dell'art. 192 LOC, dal 17 novembre al 1° dicembre 2009 ed abroga ogni disposizione precedentemente emanata dal Municipio.

Entro il termine di pubblicazione è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato – Bellinzona.



“L'azienda promuove un uso razionale e parsimonioso dell'acqua e raccomanda un comportamento consapevole agli utenti.”



Stabio, 10 novembre 2009

IL MUNICIPIO